



REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DI STUDENTI
DELL'UNIVERSITA' DI SASSARI

ART. 1
Istituzione dell'Albo delle associazioni studentesche

1. È istituito l'Albo delle Associazioni Studentesche universitarie riconosciute dall'Università degli Studi di Sassari.

ART. 2
Requisiti per l'iscrizione all'Albo delle associazioni studentesche

1. Per l'iscrizione all'Albo di cui all'Art. 1 le Associazioni di studenti devono possedere i seguenti requisiti:
- a) avere almeno 30 soci che siano iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo di Sassari; ogni studente non può partecipare alla formazione di più di una associazione;
 - b) essere formalmente costituite con atto costitutivo e statuto regolarmente registrati e conformi alle caratteristiche richieste all'art. 3;
 - c) tutte le cariche sociali devono essere ricoperte da associati in possesso dei requisiti sopra indicati.

ART. 3
Requisiti delle associazioni studentesche

1. Lo Statuto dell'associazione studentesca che richiede l'iscrizione all'Albo deve espressamente prevedere:
- a) la denominazione dell'associazione;
 - b) la natura di associazione studentesca universitaria dell'Università degli Studi di Sassari;
 - c) l'oggetto e le finalità;
 - d) la sede legale;
 - e) l'assenza di fini di lucro;
 - f) il divieto di riparto degli eventuali utili di gestione anche in forma indiretta;
 - g) un assetto organizzativo interno ispirato a principi di democrazia e partecipazione, con la previsione della sovranità dell'assemblea dei soci dell'elettività delle cariche associative, del principio del voto singolo, dei criteri trasparenti per l'ammissione ed esclusione dei soci, di idonee forme di convocazione e pubblicità delle assemblee e delle relative deliberazioni;
 - h) lo svolgimento di attività rivolte agli studenti dell'Ateneo.

ART. 4
Iscrizione all'Albo

1. La domanda di iscrizione all'Albo, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Sassari e sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, dovrà essere inviata tra il 1 giugno e il 30 luglio di ogni anno.

Deve contenere:

- a) la denominazione completa dell'associazione;
- b) l'indicazione della sede legale e di quella operativa (se diversa dalla sede legale);
- c) le generalità e il numero di matricola universitaria dei soggetti che ricoprono cariche sociali con l'indicazione del nome del legale rappresentante;
- d) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni ufficiali con l'Università di Sassari ed il codice fiscale dell'associazione;
- e) la firma in originale autenticata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante.

2. Alla domanda devono essere allegati:

- a) la copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto aventi data certa;
- b) l'elenco nominativo di almeno 30 soci in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), completo di firma in originale autenticata, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e del numero di matricola universitaria (per le associazioni di studenti);
- c) la fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

3. La domanda è inoltrata avvalendosi di apposito modulo, in formato elettronico, predisposto dagli uffici competenti dell'Amministrazione e reso disponibile sul sito dell'Università e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

ART. 5
Procedimento per l'iscrizione

1. Le domande di iscrizione sono esaminate dagli uffici competenti dell'Amministrazione al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3. In caso di erronea iscrizione contemporanea a più associazioni da parte di uno dei soci, l'amministrazione potrà chiedere all'interessato di esplicitare l'appartenenza alla propria associazione attraverso l'invio di una comunicazione via e-mail.

2. In caso di omonimia tra associazioni, le associazioni che abbiano fatto pervenire la documentazione per l'iscrizione successivamente, sono invitate a modificare la denominazione entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. La mancata modifica comporta il rigetto della domanda di iscrizione.

3. L'iscrizione è disposta con Decreto Rettorale entro 30 giorni dalla domanda, salvo che non sussistano condizioni sospensive.

4. Le eventuali condizioni sospensive vengono comunicate al legale rappresentante dell'associazione studentesca, assegnando il termine entro il quale dovranno essere verificate, pena il diniego dell'iscrizione.

5. Del rigetto della domanda di iscrizione per mancanza dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3, o per il mancato avveramento delle condizioni di cui al comma 4, viene data motivata comunicazione al legale rappresentante dell'associazione studentesca, entro trenta giorni.

6. Con riferimento alle informazioni sui soci delle associazioni studentesche, l'amministrazione universitaria è tenuta ad osservare tutte le garanzie previste dalla legislazione in tema di protezione di dati personali.

7. In caso di documentazione errata o incompleta, il legale rappresentante sarà invitato dagli uffici predisposti a rettificare entro 15 giorni.

ART. 6

Durata dell'iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo ha validità di due anni.

2. La perdita del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), durante tale periodo, comporta l'obbligo di regolarizzazione entro il termine perentorio di 30 giorni a pena di cancellazione dall'Albo. La perdita del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), comporta l'obbligo di regolarizzazione entro il termine perentorio di 10 giorni a pena di cancellazione dall'Albo. Gli uffici dell'Amministrazione universitaria verificano annualmente la persistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c).

3. Durante il periodo di cui al comma 1, le associazioni iscritte all'Albo sono tenute a comunicare agli uffici competenti le eventuali successive deliberazioni dell'associazione con cui siano state apportate modifiche allo statuto rispetto a quello depositato all'atto della domanda di iscrizione, nonché le modifiche intervenute relativamente alle cariche sociali, entro 30 giorni decorrenti dal momento in cui è stata effettuata la modifica.

4. Le associazioni iscritte sono tenute a presentare la richiesta di rinnovo dell'iscrizione all'Albo, preventivamente rispetto alla scadenza di cui al comma 1 del presente articolo, entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1; allo scopo, possono allegare una dichiarazione che attesti che non sono intervenute variazioni, ovvero che specifichi le variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato in sede di precedente iscrizione.

ART. 7

Cancellazione e sospensione dall'Albo

1. La cancellazione delle associazioni dall'Albo è disposta, con Decreto Rettorale, nei seguenti casi:

- a) formale rinuncia;
- b) mancata richiesta di rinnovo allo scadere del biennio;
- c) perdita di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c);
- d) mancato rispetto delle finalità istitutive dell'associazione o delle finalità e degli obblighi previsti

nel presente Regolamento;

- e) atti e comportamenti lesivi dell'immagine, del patrimonio o comunque degli interessi dell'Università degli Studi di Sassari;
- f) violazione di legge, di regolamenti di Ateneo o di provvedimenti autorizzativi o concessori dell'Università degli Studi di Sassari;
- g) altri gravi motivi.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere e), f), g), in presenza di violazioni di lieve e minore entità, può essere comminata la sospensione dall'Albo, con perdita degli eventuali benefici conseguiti per effetto dell'iscrizione.

3. Qualora sia disposta la cancellazione per i motivi di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1, l'associazione studentesca non può presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione e, in ogni caso, ai fini della presa in esame della richiesta di nuova iscrizione, tutte le cariche sociali devono risultare completamente rinnovate. Gli studenti che ricoprivano cariche sociali in un'associazione studentesca cancellata per i motivi di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 non possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni studentesche dell'Università di Sassari prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

ART. 8

Pubblicità dell'Albo

1. L'Albo delle associazioni studentesche riconosciute dall'Università degli Studi di Sassari è pubblicato sul sito dell'Università nella sezione "Amministrazione Trasparente".

2. L'Albo è aggiornato:

- a) annualmente a seguito dell'iscrizione di nuove associazioni e del rinnovo dell'iscrizione da parte di associazioni già iscritte;
- b) tempestivamente a seguito dei provvedimenti di cancellazione.

ART. 9

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento il numero di soci di cui all'art. 2, comma 1, punto a) e art. 4, comma 2, punto b) sono 20 e non 30.

2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la domanda di iscrizione all'Albo deve essere inoltrata al Magnifico Rettore ai sensi degli artt. 2, 3, 4 entro 30 giorni dalla pubblicazione del relativo bando. L'iscrizione è disposta con Decreto Rettorale entro il trentesimo giorno dalla data di inoltro della domanda.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del decreto rettorale di approvazione.